



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni
Divisione Prestazioni assicurazione malattia

**Commento alle modifiche dell'allegato 1a dell'OPre del
29 novembre 2023 valide dal 1° gennaio 2024
([RU 2023 807 del 19 dicembre 2023](#))**

Indice

1.	Introduzione	3
2.	Modifiche al contenuto dell'allegato 1 OPre	3
2.1	Adeguamento dei criteri derogatori specifici agli interventi per l'«angioplastica percutanea transluminale (PTA)»	3
2.1	Aggiornamento annuo dei rimandi nelle cifre I e II dell'allegato 1a OPre	3
3.	Proposte respinte	4
4.	Adeguamenti redazionali	4
4.1	Criterio derogatorio 5.2 – Rimando alla diagnostica cardiologica	4

1. Introduzione

Nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e nei relativi allegati sono designate le prestazioni remunerate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha la competenza di adattare di volta in volta l'OPre e i relativi allegati alle nuove circostanze, tenendo conto delle valutazioni e raccomandazioni delle commissioni consultive competenti, vale a dire la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) con le relative Sottocommissioni Mezzi e apparecchi (CFAMA-EMAp) e Analisi (CFAMA-EA) nonché la Commissione federale dei medicinali (CFM).

Questo documento contiene le spiegazioni delle modifiche menzionate nel titolo.

2. Modifiche al contenuto dell'allegato 1 OPre

2.1 Adeguamento dei criteri derogatori specifici agli interventi per l'«angioplastica percutanea transluminale (PTA)»

Dal 1° gennaio 2019 è in vigore il disciplinamento «ambulatoriale prima di stazionario» (APS) ai sensi dell'ordinanza sulle prestazioni (art. 3c OPre). Ciò significa che alcuni gruppi di interventi (indicati alla cifra I all. 1a OPre) sono remunerati dall'AOMS solo se eseguiti ambulatorialmente, salvo sussistano circostanze particolari che ne richiedono l'esecuzione in ambito stazionario.

Per delimitare le «circostanze particolari» è stato definito un elenco di criteri derogatori (cifra II all. 1a OPre). Tali criteri derogatori sono suddivisi in «generali» e «specifici agli interventi». In circostanze che non figurano in questo elenco, è possibile effettuare un intervento elettivo soltanto previa garanzia di assunzione dei costi da parte dell'assicuratore.

In seguito all'esame di una richiesta di adeguamento dei criteri derogatori specifici agli interventi per la PTA nell'allegato 1a dell'OPre i criteri saranno precisati, riassunti o stralciati per mancanza di rilevanza. Inoltre, verranno aggiunti tre nuovi criteri.

2.1 Aggiornamento annuo dei rimandi nelle cifre I e II dell'allegato 1a OPre

In virtù dell'articolo 3c dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre), dal 1° gennaio 2019 vige il disciplinamento «ambulatoriale prima di stazionario». L'«Elenco degli interventi elettivi da eseguire in linea di principio ambulatorialmente» è riportato nella cifra I dell'allegato 1a OPre.

Gli interventi concreti sono contrassegnati nell'elenco mediante codici secondo la Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP), che contiene le cosiddette procedure codificate per definire le prestazioni mediche specifiche fornite in caso di trattamenti stazionari. La versione aggiornata della CHOP entra in vigore il 1° gennaio di ogni anno. Pertanto, anche l'allegato 1a OPre deve essere aggiornato periodicamente, perlomeno il rimando alla vigente versione dell'indice sistematico della CHOP.

Nell'esaminare l'elenco alla cifra I dell'allegato 1a OPre, sono state individuate modifiche numerose, ma non rilevanti per quattro gruppi di interventi. Ciò interessa rispettivamente due gruppi per gli interventi sui vasi e due gruppi per gli interventi di ginecologia. Nella versione dell'indice sistematico della CHOP in vigore dal 1° gennaio 2024, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha profondamente ristrutturato questi gruppi e ha eliminato le ridondanze. Sia le denominazioni sia i codici sono stati adeguati o stralciati. Le voci corrispondenti sono state adeguate o stralciate nella cifra I dell'allegato 1a OPre.

3. Proposte respinte

Nessuna proposta respinta.

4. Adeguamenti redazionali

4.1 Criterio derogatorio 5.2 – Rimando alla diagnostica cardiologica

Nella cifra II dell'allegato 1a OPre, alla voce «1. Criteri derogatori generali» è stato aggiunto al criterio 5.2 un rimando alla diagnostica cardiologica, il quale sottolinea che tale criterio è stato adeguato in maniera specifica in relazione a due gruppi di interventi (PTA e diagnostica cardiologica). Tuttavia, nei criteri derogatori specifici agli interventi per la diagnostica cardiologica mancava il testo corrispondente, che è stato ora aggiunto come punto KD6.